

☐ **ORIGINALE**☐ **COPIA****UNIONE DEI COMUNI****“PLATANI – QUISQUINA - MAGAZZOLO”****(Bivona – Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)**

Sede Legale Amministrativa: Cianciana - Via Ariosto 2

cap. 92012 tel. 0922 987703/ 0922 987705 codice fiscale n. 93039800847

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**DETERMINA
DIRIGENZIALE**N. 06
Del 25 LUG 2019N. 47 del Reg.
del 25. 07
2019

OGGETTO: Comune di Santo Stefano Quisquina – Lavori di recupero e ristrutturazione dell’edificio scolastico scuola elementare “G. Ansalone” – CIG 7969343DE0 – CUP F74H16000170007 – Procedura telematica manifestazione interesse e procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett c-bis) decreto legislativo n. 50/2016 - Nomina seggio di gara.

IL RESPONSABILE

Geom. Salvatore Zabelli

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo” n. 7 del 06.04.2013 con la quale è stata decisa la costituzione presso questo Ente di una struttura in grado di svolgere le attività di Centrale Unica di Committenza.

Vista la deliberazione n. 25 del 07.07.2014 con la quale la Giunta dell’Unione ha stabilito di adeguare il funzionamento della costituita Centrale Unica di Committenza alle nuove disposizioni introdotte a modifica dell’art. 33, comma 3-bis del Decreto Legislativo 163/2006 ed approvato, altresì, lo schema per l’istituzione, organizzazione e funzionamento in forma associata dell’ufficio del servizio gare per l’affidamento di lavori pubblici, acquisizione di beni e servizi.

Visto il regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, modificato ed integrato con provvedimento della Giunta dell’Unione n. 01 del 10.01.2015.

Dato atto che i Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina con atti deliberativi della Giunta Comunale, rispettivamente n. 14 del 16.02.2015, n. 08 del 13.02.2015, n. 20 del 10.02.2015, n. 3 del 26.01.2015 e n. 10 del 06.02.2015 hanno preso atto ed approvato il regolamento con le modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 01 del 10.01.2015, demandando, altresì, all’ufficio del servizio gare l’affidamento di lavori pubblici, acquisizione di beni e servizi, lo svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante la cosiddetta “procedura aperta, ristretta o negoziata” di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006, così come abrogato e sostituito dal Decreto Legislativo n. 50/2016.

Vista la deliberazione n. 5 del 16.02.2015 con la quale la Giunta dell’Unione ha preso atto, altresì, dei provvedimenti adottati dai Comuni convenzionati, stabilendo, pertanto, l’attivazione definitiva dell’ufficio del servizio gare presso questo Ente.

Richiamate la determinazione n. 8 del 20.04.2018 e la determinazione n. 9 del 20.04.2018 con le quali il Presidente dell'Unione dei Comuni "Platani-Quisquina-Magazzolo", ha nominato lo scrivente, rispettivamente, Responsabile del III° e IV Settore e Responsabile della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita presso questa Unione.

Riconosciuta, pertanto, la propria competenza ad adottare la presente determinazione.

Vista la nota prot. n. 6031 del 15.07.2019, acclarata al protocollo generale dell'Unione al n. 406 del 16.07.2019, con la quale il Comune di Santo Stefano Quisquina, Ente aderente alla C.U.C., richiedeva di procedere all'acquisizione dei lavori di recupero e ristrutturazione dell'edificio scolastico scuola elementare "G. Ansalone", dell'importo complessivo di € 494.051,17 di cui € 441.724,18 a base d'asta ed € 52.326,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA del 22%, mediante procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c-bis) del Decreto Legislativo n. 50/2016, da esperirsi con invito ad almeno quindici operatori economici individuati tramite sorteggio, a seguito di avviso pubblico di manifestazione di interesse, ed in possesso dei requisiti tecnici, professionali ed economici, di cui all'art. 45 del citato decreto, e con il criterio di aggiudicazione basato sul minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i..

Richiamata la determinazione dirigenziale della Centrale Unica di Committenza n. 05 del 16.07.2019, reg. gen. n. 45 del 17.07.2019 con la quale si provvedeva a recepire la metodologia a contrarre dei lavori di che trattasi, si approvavano e fatti propri lo schema di avviso pubblico finalizzato all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, nonché, il relativo modello di istanza, la lettera di invito e il disciplinare di gara, il DUGE ed i modelli predisposti per le autodichiarazioni e si indicava sulla piattaforma telematica della C.U.C. <https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it> manifestazione di interesse per l'individuazione tramite sorteggio di almeno quindici operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c-bis) del decreto legislativo n. 50/2016, da esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis) del "Codice".

Ritenuto che la procedura telematica è stata regolarmente indetta ed osservati le modalità e termini previsti di pubblicazione del bando di gara.

Dato atto che i termini per la presentazione delle candidature andranno a scadere alle ore 12:00 del 31.07.2019;

Vista la sentenza del T.A.R. Lazio – sez. III-ter, 9.11.2017, n. 11151 nella quale viene chiarito che l'art. 77 del Decreto Legislativo n. 50/2016 prevede la nomina obbligatoria della commissione giudicatrice nel solo caso in cui il criterio di selezione dell'offerta sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In questo caso la citata disposizione prevede che detta nomina debba essere effettuata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Non codificando la citata disposizione un principio di carattere generale in materia di appalti, si ha come ovvia conseguenza che essa non trova applicazione nelle gare indette con il criterio del prezzo più basso, atteso che si tratta di sistemi di aggiudicazione ontologicamente distinti, sì da comportare una distinta disciplina di gara, la quale trova giustificazione nel fatto che l'applicazione del criterio della offerta economicamente più vantaggiosa implica l'esercizio di un adeguato potere di scelta tecnico-discrezionale, mentre il criterio del prezzo più basso consegue una scelta di carattere sostanzialmente automatico da effettuare mediante il mero utilizzo dei tassativi parametri prescritti dal disciplinare di gara. Da ciò ne discende che, solo all'esercizio della discrezionalità tecnica valutativa propria del sistema della offerta economicamente più vantaggiosa deve ritenersi correlata la prescrizione cautelativa in ordine alla costituzione della commissione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non configurandosi tale esigenza per il sistema del prezzo più basso in ragione della rilevata automaticità della scelta, che rende indifferente, ai fini della regolarità della procedura concorsuale, il momento di nomina della commissione giudicatrice, ferma restando la necessaria applicazione dei principi generali di buon andamento e imparzialità dell'attività della commissione.

Considerato, tra l'altro, che nella Regione Sicilia trovano applicazione, con i limiti temporali stabiliti dall'art. 77, comma 12 del Decreto Legislativo n. 50/2016, le disposizioni di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 12/2011 e s.m.i..

Considerato, altresì, che il comma 3 dell'art. 77 del "Codice" è stato sospeso fino al 31.12.2020 dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55/2019.

Ritenuto, pertanto, che trattandosi di manifestazione di interesse e successiva procedura di gara da esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis) del citato Decreto Legislativo, può procedersi alla nomina e costituzione di un seggio di gara per l'individuazione dei soggetti da invitare

alla procedura negoziata e alla fase di gara per la verifica della documentazione e delle offerte economiche, nonché di aggiudicazione dei lavori.

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 12/2011 con le modifiche apportate dall'art. 24 della L.R. n. 8/2016, la commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente e che i commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico e amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Atteso che l'art. 8 del regolamento per il funzionamento della C.U.C. stabilisce, altresì, che "(....) la Commissione/sottocommissione/seggio è composta dal Presidente (nella persona del responsabile dell'Area organizzativa di competenza del Comune interessato al procedimento ovvero dal responsabile della C.U.C.) e da n. 2 componenti individuati tra i dipendenti designati dal Comune convenzionato interessato alla procedura di gara che lo riguarda".

Considerato che lo scrivente gravato da altri impegni di lavoro è, nella impossibilità di presenziare il seggio di gara.

Vista la nota prot. n. 6301 del 22.07.2019, acclarata al protocollo generale dell'Unione al n. 428 del 23.07.2019, con la quale il Responsabile Tecnico del Comune di Santo Stefano Quisquina, ad integrazione della nota prot. n. 6031 del 15.07.2019, dove informava che per la procedura in oggetto erano assegnati i dipendenti arch. Angelo Lupo e P. Agr. Angelo Presti rispettivamente, con incarico di responsabile di posizione organizzativa e di responsabile di servizio, comunica che oltre ai due dipendenti anzi citati, può far parte del seggio di gara anche il geom. Angelo Pizzo con incarico di responsabile di servizio.

Ritenuto, pertanto, che l'Arch. Angelo Lupo, il P. Agr. Angelo Presti ed il Geom. Angelo Pizzo sono soggetti idonei e titolati a comporre il seggio di gara;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei responsabili del presente provvedimento.

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Vista la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Ritenuto di procedere alla nomina del seggio di gara che potrà, tra l'altro, operare a distanza con le procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni,

DETERMINA

Nominare, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e delle Linee Guida "ANAC", quali commissari del seggio di gara per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata e alla successiva fase di gara per la verifica della documentazione e delle offerte economiche, nonché di aggiudicazione dei lavori di "Recupero e ristrutturazione dell'edificio Scuola Elementare G. Ansalone" in Santo Stefano Quisquina, i seguenti componenti:

1. **Arch. Angelo Lupo – Presidente** – responsabile del Settore Tecnico del Comune di Santo Stefano Quisquina;
2. **P. Agr. Angelo Presti – Commissario** – dipendente del Comune di Santo Stefano Quisquina;
3. **Geom. Angelo Pizzo – Commissario** – dipendente del Comune di Santo Stefano Quisquina.

Dare atto che tutte le procedure sulla piattaforma telematica della C.U.C. <https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it>, inerenti i lavori in argomento, saranno effettuate dopo l'insediamento del seggio.

Dare atto, altresì, che relativamente all'attività svolta dai componenti il seggio, per le professionalità interne all'Ente, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo per il principio di onnicomprensività degli emolumenti percepiti dagli stessi.

Di rimettere copia della presente ai componenti del seggio di gara.

La presente determinazione, per meri fini di pubblicità notizia degli atti, in omaggio al principio della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione, sede della Centrale Unica di Committenza, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



**IL RESPONSABILE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

(Geom. Salvatore Zabelli)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Zabelli", written over a circular stamp.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell'Unione certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni dal _____ al _____ e contro la stessa non sono pervenute opposizioni.

L'ADDETTO DELL'UNIONE

(f.to) _____

IL SEGRETARIO

(f.to) _____

